

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1190

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MALGIERI

Istituzione di un presidio sanitario presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Presentata il 4 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto è motivata dalla necessità di offrire una risposta efficace, organica ed articolata alle emergenze di carattere sanitario e di pronto soccorso che, con frequenza superiore a quanto si potrebbe immaginare turbano lo svolgimento delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Nel contempo, l’iniziativa tende a creare i presupposti per una indispensabile attività di prevenzione a beneficio degli studenti e di tutti i soggetti che operano nel mondo della scuola.

In tale contesto va sottolineato, in particolare, che le cronache sono purtroppo costellate da episodi relativi a studenti (ma anche, non di rado, a personale docente e non), i quali, avendo avvertito improvvisi malori durante l’orario di lezione, hanno incontrato enormi difficoltà a ricevere una tempestiva assistenza, con conseguenze che, a volte, sono state anche drammatiche.

Per scongiurare situazioni di questa natura, la proposta di legge in oggetto prevede l’istituzione, presso tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un presidio sanitario scolastico, affidato, sotto il profilo della struttura e della sua gestione, ad un medico e a due infermieri professionali.

Compito fondamentale e primario assegnato all’istituendo presidio è creare le condizioni logistiche ed operative necessarie a garantire interventi sanitari di prima emergenza in favore di chi, appartenente a qualsiasi titolo a quella che viene solitamente definita la « popolazione scolastica », dovesse averne bisogno durante le ore di attività didattica.

Ma le finalità che la proposta di legge intende perseguire — è bene ribadirlo — vanno anche al di là del mero — e pur fondamentale ed imprescindibile — intervento sanitario di emergenza. In particolare, l’articolo 4 prevede che il presidio

sanitario scolastico operi non soltanto come struttura di pronto soccorso, ma anche per la realizzazione delle iniziative di prevenzione e di profilassi indicate in apposito decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In tale contesto l'istituzione del presidio appare fondamentale ed ineludibile proprio perché tende a privilegiare, insieme alla funzione di intervento collegata a patologie o traumi che dovessero insorgere repentinamente durante l'orario sco-

lastico, l'aspetto della prevenzione, al quale purtroppo nel nostro Paese non è stata ancora attribuita la dovuta rilevanza.

Da ultimo, ma non perché meno importanti, vanno sottolineate le ricadute positive che l'istituzione del presidio sanitario scolastico determinerebbe in ambito occupazionale.

Sono queste le ragioni che, sia pure espresse in termini sintetici ed essenziali, legittimano ad auspicare un'ampia convergenza dei colleghi deputati sulla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso gli edifici ospitanti scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori è istituito un presidio sanitario scolastico affidato ad un medico e a due infermieri professionali.

ART. 2.

1. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio, sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio atto, le ipotesi in cui, in ambito provinciale, può essere istituito un unico presidio il cui ambito operativo si estende a due o più scuole.

ART. 3.

1. Presso gli edifici scolastici devono essere messi a disposizione del presidio sanitario scolastico locali idonei allo svolgimento delle attività assegnate.

ART. 4.

1. Il presidio sanitario scolastico opera come struttura di pronto soccorso e di primo intervento nonché per la realizzazione delle iniziative di prevenzione e di profilassi indicate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando in pari misura l'accantonamento relativo ai Ministeri della pubblica istruzione e della sanità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

